

## Segreteria Generale

Prot. N° 18/720

Palermo, 13/06/2018

Al Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale

e, p.c.

Dipartimento della Funzione Pubblica e del

Personale

Servizio 6 – Ricongiunzioni, Riscatti e

Provvedimenti Pensionistici

Al Direttore del Fondo Pensioni Sicilia

All'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Oggetto: Riscatto laurea - Richiesta estensione del giudicato.

La Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana con sentenze n.176 del 22/4/2014 e n.166 del 5/6/2012 e, da ultimo, la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in composizione monocratica con sentenza n.620/2016, hanno definitivamente affermato il principio che il riscatto anche parziale del periodo del corso legale di laurea debba essere calcolato ai sensi dell'art. 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e del richiamato articolo 9 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, che, a sua volta, sostituisce l'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

Nonostante ciò, gli Uffici di codesto Dipartimento, in assenza di un'esplicita disposizione che estenda il giudicato, continuano a definire le istanze di riscatto laurea secondo la legislazione statale per i dipendenti del comparto non dirigenziale e secondo la legislazione regionale più favorevole per i dirigenti, malgrado la Regione sia stata condannata più volte alla restituzione di somme indebitamente versate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

Per quanto sopra si invita la S.V. a volere porre in essere tutti gli adempimenti necessari che consentano di uniformarsi alla ormai consolidata giurisprudenza dalla Corte dei Conti ed evitare l'alimentazione di inutili contenziosi che vedrebbero comunque l'Amministrazione regionale soccombente.

Il Responsabile Regionale Benedetto Mineo

> l Segretari Generali Dario Matranga – Marcello Minio